



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale di Taranto



VERBALE DI RIUNIONE

Luogo: INPS - Direzione provinciale di Taranto

Data riunione: 17/02/2022 **Ora inizio: 10:00** **Ora fine: 12:30**

Oggetto: Tavolo tecnico INPS - Ordini professionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Taranto.

ORDINE DEL GIORNO

1. Organizzazione dell'istituto e aggiornamento del protocollo d'intesa e dell'addendum;
2. Gestione dei crediti e vademecum;
3. I nuovi trattamenti di integrazione salariale (messaggio n. 606/2022);
4. Corretta gestione dei canali di contatto: risposte a caselle PEC no-reply - invio PEC da caselle NON PEC - invio documentazione con PEC senza segnalazione su cassetto previdenziale;
5. Invio di flussi di regolarizzazione, o a rischio prescrizione o comunque già inviati, senza preventivo inoltro di motivazioni e documentazione sul cassetto previdenziale;
6. Mancato invio della documentazione prima della contabilizzazione degli addebiti da Vigilanza documentale: rigetto delle istanze di riesame, riconoscimento del credito contributivo ma addebito di sanzioni ed interessi legali;
7. Varie ed eventuali.

Premessa

Il giorno 17 febbraio 2022, presso la Direzione provinciale Inps di Taranto, si è tenuto un incontro in modalità "Conference Call" tra:

- una delegazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro composta da: Rita De Santis, Gaetano Stellaccio, Angela Blasi, Valentina Albanesi;
- una delegazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili composta da: Angela Cafaro, Gaetano Ricci;
- la Direzione provinciale Inps di Taranto nelle persone di: Giulio Cristiano, Giovanna Maria Bisci, Leopoldo Danza, Maria Grazia Bianchini, Fabia Canè, Vito Chiatante, Cesare Simeone.

* * *

Aprè i lavori il Direttore che, dopo i saluti di rito, invita ad esporre gli argomenti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **punto 1**,

Si dà atto dell'avvenuta riorganizzazione attuata con circ. 134/2021 e delle variazioni intervenute sulla organizzazione delle nuove unità organizzative di cui si trasmettono: organigramma, catalogo prodotti e caselle istituzionali attive.

L'aggiornamento del Protocollo sarà fatto in conformità dell'emanando addendum in corso di predisposizione da parte della Direzione regionale. Si trasmette altresì il Msg. 771 del 16.02.2022

Con riferimento al **Punto 2**,

la sede provinciale aveva già segnalato in precedenti tavoli tecnici la presenza di migliaia di partite contabili di crediti aziendali per le quali non sono pervenute richieste di compensazione o di rimborso. Vengono quindi discusse proposte e soluzioni operative per listare le partite giacenti, e gestirle in modo efficiente. Il confronto fra le parti riguarda in particolare la ricerca di un modo per abbinare velocemente ed efficacemente le partite ai nominativi dei consulenti collegati alle aziende titolari del credito, ma purtroppo il problema non trova per il momento soluzione.

Si discute inoltre sulla liceità dell'effettuazione di compensazioni d'ufficio senza preventivo assenso da parte dell'azienda, e della necessità di non rallentare le attività di gestione, qualora si dovesse attendere il riscontro da parte delle aziende, che dovrebbero autonomamente confrontare situazione debitoria e creditoria per presentare dettagliate richieste di compensazioni d'ufficio. Si propone quindi, per contemperare le diverse esigenze, di inviare direttamente dall'INPS comunicazioni tramite il cassetto previdenziale in cui si specifica preventivamente quale tipo di operazioni contabili saranno effettuate, indicando un termine entro cui l'azienda può eventualmente negare il suo consenso, proponendo una gestione alternativa che verrà valutata. In caso di silenzio assenso si procederà invece come indicato dall'INPS. Sul punto verrà predisposto un apposito vademecum, inviato separatamente

Punto 3:

si dà atto della pubblicazione del messaggio HERMES n. 606 del 08.02.2022. Il citato messaggio, fra le altre cose, conferma anche che le eventuali dichiarazioni in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura di comunicazione prevista dall'art. 14 del D.lgs. n. 1488/2015 sia stata correttamente espletata possono legittimamente sostituire la prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni specificate nella norma richiamata.

In merito a questo aspetto, si fa presente nel corso della discussione che, laddove non si fornisca la prova della notifica della comunicazione preventiva ex art. 14, la dichiarazione innanzi descritta è l'unica documentazione utile ed equivalente, e la dimostrazione della notifica di una PEC con la quale l'azienda abbia chiesto all'organizzazione sindacale di fornire l'attestazione stessa, da sola è irrilevante ai fini istruttori. E' inoltre oggetto di approfondimento anche il messaggio del Ministero del lavoro e politiche sociali, m_lps.30.CIRCOLARI.R.0000003.16-02-2022, che illustra le procedure semplificate per le richieste di assegno di integrazione salariale del FIS. Anche in questo caso, su richiesta specifica nel corso della discussione, viene chiarito che, sebbene sia previsto che alle istanze presentate entro il 31 marzo 2022 può anche non essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'art. 14 D.lgs 148/2015, la circolare specifica che l'informativa deve essere comunque espletata e comunicata all'Istituto. Poiché tale documentazione è necessaria a fini istruttori, la specificazione secondo la quale l'INPS potrà richiedere in sede istruttoria l'integrazione dell'istanza va interpretato nel senso che tale integrazione sarà chiesta in ogni caso, e non soltanto a campione.

In coda alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno, la Direzione comunica la disponibilità ad effettuare, non appena saranno terminate le implementazioni procedurali connesse al riordino della normativa sulle indennità salariali, un momento di approfondimento amministrativo/legislativo dedicato agli iscritti degli Ordini professionali.

Punto 4:

In particolare, viene segnalato agli Ordini che si stanno ripetendo casi in cui, a fronte di contatti da parte dell'Istituto attraverso il cassetto previdenziale, o attraverso postalizzazioni informatiche automatizzate da procedure INPS, viene erroneamente utilizzata la funzione di risposta diretta, inviando in tal modo comunicazioni a caselle "no-reply". Si è quindi sollecitata un'opera di sensibilizzazione in tal senso, per ricordare agli iscritti che l'unico canale di contatto PEC che effettivamente viene gestito dalla sede provinciale è la casella PEC

direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it. Qualunque altro indirizzo, INPScomunica, INPSinforma e simili, NON viene gestito in quanto casella di posta abilitata al solo invio automatizzato, non viene trasmesso alle sedi provinciali, e non può essere consultato in nessun modo, quindi è come non inviato.

Inoltre si rammenta che il cassetto previdenziale, che, come noto, è unico canale di contatto previsto dai protocolli d'intesa per le comunicazioni ordinarie, garantisce la stessa certezza di notifica che la normativa conferisce alle PEC perché attribuisce un numero di protocollo alle comunicazioni in entrata ed uscita.

In merito a questo si segnala che anche l'invio di eventuale documentazione deve essere preferibilmente effettuato attraverso più contatti sul cassetto previdenziale, e nei casi eccezionali nei quali per ragioni di dimensione gli allegati fossero inviati tramite PEC, va sempre e comunque inviato un contatto sul cassetto in cui si specifichino i dati della PEC inviata (data di invio, indirizzo mittente eccetera). Infine si rammenta che la casella PEC dell'INPS non riceve mail da indirizzi NON PEC.

Punto 5:

si ribadisce nuovamente, come già fatto in precedenti riunioni di tavolo tecnico, visto il frequente mancato rispetto di quanto previsto dal messaggio HERMES n. 4973 del 06.12.2016, la necessità di inoltrare esclusivamente attraverso il cassetto previdenziale gli indispensabili chiarimenti e tutta la documentazione connessa alle regolarizzazioni spontanee. Tale necessità, per quanto non esplicitamente prevista dal citato messaggio, si ripropone anche per l'invio dei flussi a rischio prescrizione, ed in tutte le circostanze in cui si effettuano nuovi flussi UNIEMES, anche senza valenza contributiva, e che quindi non generano DM-VIG, relativi a mensilità ed UNIEMENS già inviati a suo tempo. Anche tale segnalazione dovrebbe essere opportunamente veicolata agli iscritti.

Punto 6:

si sottolinea che il mancato invio della documentazione richiesta dalla UO Vigilanza documentale e business intelligence, necessaria al riconoscimento di agevolazioni o del diritto al conguaglio di prestazioni anticipate, giustifica e legittima l'addebito da parte dell'ufficio degli importi quantificati e diffidati. Per tale motivo, su conforme parere della Direzione regionale, ed operando in modo corrispondente alle altre sedi provinciali della Puglia, qualora la documentazione propedeutica al riconoscimento del diritto pervenga in momento successivo alla contabilizzazione del debito sugli archivi di recupero crediti, l'addebito non verrà annullato, saranno quindi confermate le sanzioni e le somme aggiuntive (e gli aggi se sia stato emesso avviso di addebito). Il credito spettante all'azienda sarà riconosciuto, nei limiti della prescrizione, come sopravvenienza rispetto al debito, e quindi non potrà essere utilizzato per annullare su riesame il provvedimento emesso, ma potrà essere portato in compensazione sui debiti successivi, o anche sull'addebito di Vigilanza documentale, ma sulla sola sorte capitale.

Varie ed eventuali:

si segnala che si stanno presentando svariati casi in cui le aziende, avendo ricevuto accertamenti ispettivi di altri Enti, in special modo dall'ITL, procedono a regolarizzare imputando gli importi retributivi dovuti per l'intero periodo in contestazione sul verbale al primo UNIEMENS successivo alla notifica, invece di suddividere gli importi con regolarizzazioni riferite alle singole mensilità, consentendo quindi la corretta implementazione della posizione assicurativa dei lavoratori. Viene obiettato dai Professionisti convenuti che ciò viene fatto seguendo le istruzioni fornite verbalmente dagli Ispettori del lavoro in sede di contestazione. Confermando la non correttezza di tale operato, si ritiene opportuno prevedere un approfondimento anche con l'ITL.

Si concorda, infine, la data del prossimo Tavolo Tecnico da tenersi il 22/03/2022 alle ore 10:00.

Conclusioni

Copia del presente verbale sarà inviato, per opportuna conoscenza, alla Direzione regionale INPS della Puglia. Gli ordini professionali si impegnano, allo stesso modo, alla diffusione presso i rispettivi iscritti.

Per la Direzione Inps di
Taranto
f.to **Giulio CRISTIANO**

Per l'Ordine dei
Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili
f.to **Angela
CAFARO**

Per l'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
f.to **Rita DE SANTIS**